RINNOVO ED INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA.

tra

il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, On. Avv. Giovanni Legnini (di seguito il "Commissario Straordinario");

e

la società FINTECNA S.p.A. (di seguito "FINTECNA"), in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Antonino Turicchi, munito dei necessari poteri;

(di seguito congiuntamente le "Parti").

PREMESSO

- a) che in data 17 ottobre 2016 è stato emanato il decreto legge n. 189/2016 (di seguito "decreto-legge") recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", che disciplina le funzioni ed i compiti del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016;
- b) che l'art. 2 del decreto-legge disciplina le funzioni del Commissario Straordinario e dei Vice-Commissari, ai fini dell'attuazione di tutti gli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge, volti alla riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle

Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;

- c) che, per lo svolgimento delle attività sopra descritte, ogni Regione istituisce, unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" al quale possono essere assegnate risorse con professionalità tecnico-specialistiche;
- d) che il comma 2 dell'art. 50 del menzionato decreto-legge, disciplinante la struttura del Commissario Straordinario e le misure per il personale impiegato in attività emergenziali prevede che, ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2;
- e) che le suddette duecentoventicinque unità di personale ai sensi del comma 3 dell'art. 50 del D.L. 189/2016 sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Fintecna S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche;
- f) che in data 7 Dicembre 2016 è stata stipulata tra il Commissario Straordinario e FINTECNA una convenzione (di seguito la "Convenzione") per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con scadenza il 31 dicembre 2018, e che la stessa è stata aggiornata con l'Addendum di cui all'Ordinanza commissariale n. 49 del 2018;
- g) che la Convenzione di cui alla precedente premessa sub a) è stata rinnovata per ulteriori due anni con l'Ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019 e pertanto sino al 31 dicembre 2020;
- h) che l'art. 57 comma 2 del D.L. n. 104/2020 convertito in Legge n. 126/2020 ha ulteriormente prorogato la gestione straordinaria sino al 31 dicembre 2021;
- i) che il comma 9-quater dell'art. 50 del decreto-legge, introdotto dall' art. 57, comma 3-quinquies del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al riguardo dispone che "Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere

sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, già finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189";

- j) che con PEC del 18 novembre 2020, Prot. CGRTS 0028261, il Commissario Straordinario ha formalmente proposto a Fintecna di prorogare la Convenzione in essere sino al 31 dicembre 2021, nonché di valutarne un ampliamento al fine di mettere a disposizione degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto legge e dei Comuni, nonché, ove necessario, della struttura commissariale, ulteriori unità di personale;
- k) che con PEC del 26 novembre 2020, Prot. CGRTS 0029361, FINTECNA ha formalizzato la propria accettazione alla menzionata proposta di proroga e si è dichiarata disponibile a valutare, congiuntamente al Commissario Straordinario, l'impiego di ulteriori unità di personale da mettere a disposizione della struttura commissariale;
- l) che il Commissario Straordinario e FINTECNA, alla luce di quanto precede, addivengono alla sottoscrizione del presente atto.

Tutto ciò premesso

le Parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Conferma delle premesse

§1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

- §1. Costituisce oggetto della presente Convenzione lo svolgimento da parte di FINTECNA delle attività di:
- a) supporto tecnico-ingegneristico;
- b) supporto professionale specialistico;

necessarie alla realizzazione, con la massima celerità, efficacia ed efficienza, degli interventi e delle iniziative previste dal decreto-legge.

Tali attività verranno espletate attraverso l'individuazione del personale da adibire alle stesse.

§2. In particolare, FINTECNA:

- a) procede, eventualmente anche attraverso la sensibilizzazione degli ordini professionali di categoria, alla selezione del personale in possesso delle necessarie esperienze e qualificazione professionali;
- b) provvede, ove necessario previa formalizzazione dei relativi rapporti contrattuali, all'organizzazione ed alla gestione del personale selezionato, curando direttamente l'adempimento di tutti gli obblighi di natura retributiva, previdenziale e tributaria;
- c) mette a disposizione il personale selezionato per lo svolgimento da parte del Commissario straordinario e dei Vice-Commissari delle attività come individuate e disciplinate dal decreto-legge citato.

Art. 3 - Modalità di svolgimento delle prestazioni, risorse disponibili e coordinamento

- §1. FINTECNA, nell'ambito delle attività di supporto tecnico-ingegneristico di cui al precedente art. 2, §1, lett. a), procede all'individuazione del personale, anche proprio, in possesso delle necessarie esperienze e qualificazione professionale, destinato allo svolgimento dell'attività di supporto tecnico-ingegneristico occorrente per l'istruttoria relativa all'erogazione dei contributi e gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata, come previsti dal decreto-legge, nonché per quella afferente i procedimenti relativi ai necessari titoli abilitativi edilizi, ferma restando in capo ai singoli Comuni la competenza all'adozione dell'atto finale di rilascio del titolo abilitativo edilizio.
- §2. Le suddette attività di supporto tecnico-ingegneristico consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella:
- a) verifica di congruità tecnico-economica di progetti sviluppati da terzi e sottoposti a valutazione:
- b) verifica della documentazione fornita dagli affidatari degli appalti;
- c) redazione della documentazione necessaria all'iter procedurale in assistenza ai privati;
- d) gestione dell'archivio documentale;
- e) attività di front office, per supporto gestionale alla elaborazione delle pratiche necessarie all'ottenimento dei finanziamenti agevolati e per fornire tutte le informazioni utili ad attivare il processo di richiesta dei finanziamenti;
- §3. Il personale destinato allo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, §1, lett. a), sarà impiegato prioritariamente presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del

decreto-legge e, eventualmente, presso i Comuni interessati e, ove strettamente necessario, presso la struttura commissariale secondo le necessità che verranno, di volta in volta, individuate dal Commissario Straordinario e concordate con FINTECNA.

§4. FINTECNA, nell'ambito delle attività di cui al precedente art. 2, §1, lett. b), procede all'individuazione di personale, anche proprio, in possesso dell'esperienza e delle qualifiche professionali necessarie allo svolgimento di attività ulteriori, da destinare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 50 comma 9-quater del decreto-legge, prevalentemente al supporto specialistico per le attività di ricostruzione in specifici ambiti operativi secondo le necessità che verranno, di volta in volta, individuate dal Commissario Straordinario e concordate con FINTECNA.

Il suddetto supporto specialistico, da organizzare eventualmente anche attraverso gruppi di lavoro, potrà riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti materie ed attività:

- a) assistenza al Commissario e ai sub Commissari;
- b) supporto professionale specialistico;
- c) assistenza ai RUP:
- d) area urbanistica;
- e) tutela ambientale / rimozione e smaltimento delle macerie;
- f) ricostruzione Scuole e Chiese;
- §5. Il personale destinato allo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, §1, lett. b), sarà impiegato prevalentemente presso la struttura centrale del Commissario Straordinario ovvero presso la stessa Fintecna.
- §6. Tutte le attività di supporto svolte dal personale messo a disposizione da FINTECNA saranno coordinate da un capo progetto, individuato dalla stessa FINTECNA, che si relazionerà con il referente individuato, per ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione, dalle Regioni mediante i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge e con il direttore generale della struttura commissariale centrale.

Art. 4 - Personale

§1. FINTECNA individua le unità di personale, sino ad un massimo di 135 unità, come meglio specificato nell'allegato A "*Quadro economico previsionale 2021*, destinate allo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, §1, lett. a) e b), primariamente tra il proprio personale, ovvero quello delle proprie controllate/collegate.

Le suddette unità di personale potranno essere impiegate a seconda del rispettivo livello di professionalità acquisita ed essere inquadrate in diversi livelli retributivi secondo quanto contenuto nel Quadro Economico Previsionale 2021 allegato alla presente Convenzione.

- §2. In considerazione del contesto di emergenza ed eccezionalità degli interventi richiesti, nonché della peculiare natura e complessità delle attività da espletarsi in un arco temporale limitato, FINTECNA può ricorrere anche alle prestazioni di soggetti terzi, da essa individuati ed in possesso delle necessarie esperienze e qualificazioni professionali: a) procedendo, nel limite massimo del 30% delle unità di personale messe a disposizione della struttura commissariale, alla stipula di appositi contratti di prestazione di servizi; ovvero b) procedendo alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero ricorrendo alla diversa tipologia contrattuale ritenuta più opportuna, di durata non superiore ad un anno ed eventualmente rinnovabile per un periodo in ogni caso non eccedente la scadenza naturale della Convenzione; c) avvalendosi dei contratti eventualmente già in essere per analoghe iniziative, con oneri ricompresi nei limiti del corrispettivo di cui all'art. 6, paragrafo § 2 che segue.
- §3. Il personale di cui ai precedenti §1 e §2 sarà composto da:
- a) un coordinatore;
- b) una struttura di coordinamento e controllo composta da personale con profili professionali di tipo amministrativo/gestionale;
- c) una squadra di esperti con profili professionali di tipo tecnico (in particolare: ingegneri, architetti, geologi e geometri);
- d) personale con profilo amministrativo;
- e) personale con competenze specifiche in materia di gestione degli interventi post-sismici, anche provenienti da Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2000;
- f) personale con competenze specifiche sulle materie di cui al precedente art. 3 e §4 ; il tutto come meglio specificato nell'allegato A "Quadro economico previsionale 2021".

Art. 5 - Termine di inizio e di ultimazione delle prestazioni

§1. La presente Convenzione sarà efficace in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto-legge e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i. sino al 31 dicembre 2021, in coerenza con la scadenza della gestione commissariale così come prorogata dall'art. 57 comma 2 del D.L. n. 104/2020 convertito in Legge n. 126/2020.

Art. 6 - Ammontare e modalità di pagamento

- §1. Il Commissario Straordinario riconosce a FINTECNA, quale rimborso delle somme versate a titolo di retribuzione o compenso, contributi previdenziali ed assistenziali, oneri fiscali e spese di logistica per l'attività svolta dal personale impiegato presso la struttura commissariale, un corrispettivo, determinato sulla base del menzionato "Quadro economico previsionale 2021" allegato alla presente Convenzione, comprensivo di spese e di ogni altro accessorio comunque denominato, fino ad un massimo di euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) (oltre IVA) nella misura di legge, previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.
- §2. Il corrispettivo, stabilito nel paragrafo 1 che precede, è versato in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, che FINTECNA emette al termine della verifica della relazione e del rendiconto di cui all'art. 7 che segue.

Art. 7 - Rendicontazione e verifica delle prestazioni

- §1. Entro i 120 giorni successivi al termine di validità della presente Convenzione, FINTECNA invia al Commissario Straordinario una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti.
- §2. Al fine di verificare l'attività svolta, il Commissario Straordinario con proprio provvedimento individua la struttura deputata alla verifica della relazione e del rendiconto di cui al presente articolo, da effettuarsi entro 30 giorni dall'invio della documentazione da parte di FINTECNA.

Art. 8 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

§1. FINTECNA è obbligata ad applicare o fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni e per tutto il periodo di svolgimento delle stesse.

Art. 9 - Responsabilità

- §1. FINTECNA assicura, tramite i propri dipendenti ed il personale da essa individuato ai sensi dell'art. 4, l'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione.
- §2. FINTECNA è responsabile nei confronti del Commissario Straordinario degli eventuali pregiudizi derivanti dall'operato del proprio personale, ivi compreso quello individuato secondo

le modalità di cui al precedente art. 4, paragrafo § 2, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

Art. 10 - Contenzioso e foro competente

§1. Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento della presente Convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 11- Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- §1. Le Parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 es.m.i.
- §2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della citata legge n. 136/2010 e s.m.i.
- §3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 12 - Trattamento dei dati

- §1. FINTECNA e il Commissario Straordinario si impegnano a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali nei limiti entro i quali queste risultino applicabili ai rapporti intercorrenti tra di esse.
- §2. Con riferimento a quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation* GDPR), FINTECNA e il Commissario Straordinario autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati forniti per le finalità connesse alla firma della presente Convenzione.
- §3. L'esecuzione delle attività convenzionali implica un trattamento di dati personali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, punti 1) e 2) del menzionato GDPR, di cui è Titolare e responsabile del trattamento il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Con riferimento a tali dati, Fintecna assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e dichiara di aver

ricevuto a tal fine la lettera di nomina e le relative istruzioni operative dal Commissario Straordinario (Prot. CGRTS-0023443-P-30/09/2020).

Art. 13 - Efficacia

§1. Il presente atto, perfezionato con la firma delle Parti contraenti come sopra identificate, è efficace e produttivo di effetti in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt.

33 del decreto-legge e 27 comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i.

§2. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente atto, si compone di 9 facciate intere dattiloscritte ed è sottoscritto in due esemplari.

Il Commissario Straordinario

L'Amministratore Delegato
Fintecna S n a

Fintecna S.p.a.

Dott. Antonino Turicchi On. Avv. Giovanni Legnini

QUADRO ECONOMICO PREVISIONALE 2021

	Importo lordo medio annuo delle risorse di personale	Attività art. 2 paragrafo 1 lettera a) Convenzione		Attività art. 2 paragrafo 1 lettera b Convenzione	
		FTE	Costo previsto 2021	FTE	Costo previsto 2021
C	osti di Personale				
Responsabile di progetto (art. 4 Par. 3 Lett. a)	180.000,00 €	0,2	36.000,00 €	0,3	54.000,00€
Struttura di coordinamento e controllo (art. 4 Par. 3 Lett. b)	180.000,00 €	0,1	18.000,00 €	0,1	18.000,00 €
	120.000,00 €	0,6	66.000,00 €	0,7	78.000,00 €
	70.000,00 €	5,7	399.000,00 €	1,8	126.000,00 €
Personale con profilo tecnico (art. 4 Par. 3 Lett. c)	40.900,00€	90,0	3.681.000,00 €	0,0	- €
Personale con profilo amministrativo (art. 4 Par. 3 Lett. d)	70.000,00 €	4,0	280.000,00 €	1,0	70.000,00€
Personale con competenza specifica (art. 4 Par. 3 Lett. e)	120.000,00 €	0,5	60.000,00€	0,5	60.000,00€
	70.000,00€	4,0	280.000,00 €	3,0	210.000,00 €
Personale per gruppi di lavoro specialistici (art. 4 Par. 3 Lett. f)	120.000,00 €	0,0	- €	4,1	492.000,00 €
	70.000,00 €	0,0	- €	16,6	1.162.000,00 €
TOTALE COSTI DI PERSONALE		105,1	4.820.000,00 €	28,1	2.270.000,00 €
	Costi Accessori				
Costi di logistica	n/a	n/a	241.000,00 €	n/a	114.000,00 €
Spese informatiche			50.000,00€		
TOTALE COSTI ACCESSORI			291.000,00 €		114.000,00 €
TOTALE CONVENZIONE AL NETTO DELL'IVA					7.495.000,00 €